

Allegato A)

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. I rappresentanti del Comune di Porcari presso enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e di quelli eventualmente prescritti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.
2. Nell'effettuazione delle nomine e delle designazioni deve essere tenuto in considerazione il principio della pari opportunità, pertanto al fine di assicurare il rispetto della "quota di genere" le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.120/2011 e ss.mm.ii.;
3. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado, del Sindaco e degli assessori.
4. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Porcari coloro i quali:
 - a) Versino in una condizione di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dal Titolo III, capo II, D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) Non posseggano tutti i requisiti richiesti per l'elezione a carica di Consigliere Comunale;
 - c) Versino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
 - d) Siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) Si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;
 - f) Coloro che hanno liti pendenti con il Comune di Porcari ovvero con l'ente presso il quale dovrebbero essere nominati;
 - g) Chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di Consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
 - h) Chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente e organismi;

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al presente articolo nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione da parte del Sindaco.

5. Qualora per la nomina o designazione sia richiesto il possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative o professionali, il Sindaco dovrà obbligatoriamente tenere conto degli studi compiuti, delle esperienze di lavoro acquisite nonché di quelle maturate in incarichi non analoghi, quali risultano da apposito curriculum che dovrà essere preventivamente richiesto dal Sindaco.

Quindici giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere a norma di legge, di statuto o di regolamento a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è pubblicato l'elenco degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.

Le proposte di candidatura, riferite alle scadenze pubblicate ai sensi del comma precedente, devono pervenire, pena l'invalidità, all'Ufficio Protocollo del Comune di Porcari entro la data pubblicata nell'avviso; fa fede la data di spedizione riportata dal timbro postale, oppure, se consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo la data riportata dal timbro dell'ufficio stesso al momento della ricezione.

L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Porcari. Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a) L'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b) I requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c) La durata della carica e l'eventuale compenso e/o gettone di presenza,
- d) Gli scopi statuari dell'ente interessato,
- e) Il termine entro il quale deve essere presentata la candidatura e il termine entro il quale dovrà essere effettuata la nomina.

6. Il decreto di nomina o di designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per accettazione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune in "Amministrazione trasparente", trasmesso agli enti, aziende ed istituzioni cui si riferisce la nomina o la designazione e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. I nominati assumono, contestualmente all'accettazione della nomina, l'impegno di relazionare al Consiglio Comunale sull'attività dell'ente, per iscritto o verbalmente, previa richiesta dal Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco può con provvedimento scritto e congruamente motivato, da notificarsi all'interessato, revocare rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni qualora:
 - venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti o dai regolamenti degli enti, aziende, istituzioni;
 - qualora nell'espletamento del mandato di rappresentanza non si attenga agli indirizzi programmatici-politici dal Sindaco o dal Consiglio Comunale. Il provvedimento di revoca è comunicato al C.C nella prima seduta utile.
9. Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza di rappresentanti nei cui confronti sopravvengano cause di ineleggibilità o incompatibilità previste da disposizioni legislative, regolamentari o statuarie o dagli statuti o regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni dei cui organi il rappresentante da parte.